

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 161/2019: Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. C. 2394 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	5
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	12
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11
AVVERTENZA	11

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 24 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 13.10.

DL 161/2019: Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.

C. 2394 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, passando all'esame delle disposizioni considerate dalla relazione tecnica e delle altre che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, recante proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle

intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, non formula osservazioni, considerato che alle norme oggetto di proroga da parte delle disposizioni in esame non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Prende altresì atto di quanto affermato dalla relazione tecnica che riferisce che gli interventi di completamento delle misure organizzative necessarie all'effettiva applicazione della nuova disciplina in materia di intercettazioni risultano già finanziati e alla loro realizzazione si potrà provvedere attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in conformità alla previsione di neutralità finanziaria recata dalla disciplina generale in materia di intercettazioni.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 2, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, riguardo agli interventi di aggiornamento informatico derivanti dalle disposizioni, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica – che riferisce che le dotazioni informatiche a disposizione dell'ammini-

strazione della giustizia (dotazioni hardware per l'archiviazione e la conservazione dei dati ed aggiornamento dei sistemi per la gestione delle intercettazioni con logiche completamente digitalizzate) sono state già integrate e sviluppate in coerenza con l'insieme degli interventi di riforma in materia di intercettazioni già avviati nel corso dell'ultimo triennio e adeguatamente finanziati con specifiche risorse finanziarie aggiuntive – evidenzia l'opportunità di acquisire ulteriori elementi a conferma della neutralità finanziaria delle disposizioni. Ciò con riguardo all'ipotesi di eventuale variazione dei costi complessivi in ragione delle innovazioni introdotte dal provvedimento, riferite all'ambito applicativo delle procedure di intercettazione, di avviso alle parti e di accesso ai dati nonché ai requisiti tecnici da introdurre per taluni strumenti. Andrebbe altresì verificato, a suo parere, il possibile impatto delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *d*), riferite alla gestione anche con modalità informatiche del registro riservato, e al comma 1, lettera *e*), per quanto attiene alla facoltà dei difensori di esaminare per via telematica gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. In particolare, andrebbe confermato che anche con riguardo a tali attività non si rendano necessari ulteriori interventi di adeguamento informatico, soprattutto in fase iniziale, con relative maggiori spese. Prende, altresì, atto di quanto evidenziato dall'ulteriore documentazione tecnica acquisita nel corso dell'esame parlamentare al Senato, la quale conferma che le funzioni affidate agli uffici giudiziari, così come modificate per effetto del provvedimento in esame, potranno essere sostenute con le risorse umane e strumentali già esistenti e previste a legislazione vigente. Quanto all'utilizzo di stanziamenti già iscritti in bilancio (capitoli 1501 e 7203), prende atto degli elementi forniti presso il Senato circa la sostenibilità degli interventi previsti sulla base delle risorse esistenti.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3, recante disposizioni finanziarie, prende atto dei chiarimenti intervenuti presso il Senato e non formula osservazioni nel presupposto – sul quale reputa opportuna una conferma – della compatibilità dell'utilizzo delle disponibilità iscritte in bilancio con eventuali ulteriori interventi già avviati o programmati a valere sulle medesime risorse.

La sottosegretaria Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nonché una nota del Ministero della giustizia (*vedi allegato*).

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) interviene sull'ordine dei lavori per rappresentare alla presidenza l'opportunità di disporre una breve sospensione della seduta, al fine di consentire a ciascuno dei commissari un'attenta valutazione della documentazione testé depositata dal Governo.

Maria Anna MADIA (PD) si associa alla richiesta testé formulata dalla deputata Comaroli.

Giusi BARTOLOZZI (FI), nel convenire con la richiesta di una breve sospensione della seduta avanzata dalle colleghe dianzi intervenute, preannunzia altresì al presidente Borghi l'intenzione del suo gruppo di formulare specifica richiesta di procedere all'audizione dell'Ufficio parlamentare di bilancio, onde acquisire ulteriori chiarimenti in merito ai profili di carattere finanziario del delicato provvedimento in discussione. In tale contesto, sottopone pertanto alla presidenza l'opportunità di convocare immediatamente un Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di valutare in tale sede l'eventuale disponibilità in ordine allo svolgimento della predetta audizione. Rileva infatti che, come peraltro già evidenziato durante l'esame in sede referente che ha avuto luogo nella giornata di ieri presso la Commis-

sione giustizia, sia nel corso dell'esame presso il Senato sia nella relazione svolta nella presente sede dall'onorevole Melilli, sono emerse talune significative criticità dal punto di vista finanziario, tali da porre in serio dubbio l'asserita neutralità finanziaria delle disposizioni del provvedimento in discussione.

Claudio BORGHI, *presidente*, si limita ad osservare che la documentazione depositata dalla sottosegretaria Castelli nella seduta odierna, ed in particolare la relazione tecnica aggiornata all'atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento, rappresenta una determinante integrazione rispetto alle richieste di chiarimento formulate sotto il profilo finanziario nel corso dell'esame presso il Senato, nonché a quelle ulteriormente illustrate dal relatore Melilli nella presente sede. In considerazione di ciò, ritiene pertanto prematura la richiesta relativa alla immediata convocazione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, essendo logicamente prioritario procedere in primo luogo ad una attenta valutazione, anche ai fini del prosieguo dei lavori della Commissione, dei contenuti della predetta documentazione.

Ylenja LUCASELLI (FDI) si associa alla richiesta di sospendere brevemente i lavori onde consentire ai commissari di prendere visione della documentazione testé depositata dal Governo, tanto più alla luce delle rilevanti criticità evidenziate dal punto di vista finanziario sia nel corso dell'esame svolto presso il Senato sia nella relazione dell'onorevole Melilli.

Claudio BORGHI, *presidente*, acquisito sul punto anche l'assenso dei rappresentanti degli altri gruppi, sospende quindi la seduta, che riprenderà intorno alle ore 13.40.

La seduta, sospesa alle 13.20, riprende alle 13.45.

Claudio BORGHI, *presidente*, chiede se, a seguito della presa visione della docu-

mentazione depositata dalla sottosegretaria Castelli, ci sono deputati che intendono intervenire.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), nel ricordare che l'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità e finanza pubblica prevede che la relazione tecnica riporti la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni a cui si riferisce, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione, ritiene che la relazione tecnica di passaggio testé depositata dalla rappresentante del Governo non contenga gli elementi necessari a garantire la neutralità finanziaria del provvedimento in esame. In proposito, segnala che non è inverosimile pensare che la nuova disciplina, provocando un aumento del numero delle intercettazioni, comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Chiede, inoltre, che il Governo quantifichi con maggiore esattezza l'onere che potrebbe derivare dalla conservazione dei dati sensibili derivanti dalle intercettazioni. Ritiene, pertanto, che la Commissione non sia nelle condizioni di poter esprimere il proprio parere sul provvedimento.

Ylenja LUCASELLI (FDI), nel ritenere che la relazione tecnica di passaggio depositata dalla sottosegretaria sia approssimativa poiché non contiene gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore e dagli uffici, segnala la necessità di rivedere le disposizioni finanziarie previste dal decreto legislativo n. 216 del 2017 poiché il provvedimento in esame ha introdotto innovazioni che presuppongono oneri aggiuntivi, come, a titolo esemplificativo, quelli relativi alla formazione del personale che dovrà effettuare le intercettazioni o quelli relativi alla conservazione dei dati. Concludendo, ritiene, quindi, che la relazione tecnica di

passaggio debba essere approfondita attraverso ulteriori elementi relativi alla quantificazione degli oneri e agli stanziamenti previsti per farvi fronte.

Giusi BARTOLOZZI (FI), condividendo gli interventi delle deputate Comaroli e Lucaselli, evidenzia che la relazione tecnica di passaggio depositata dalla sottosegretaria Castelli non compie un'accurata analisi degli effetti finanziari del provvedimento in esame. In aggiunta a quanto già sottolineato dagli interventi precedenti, evidenzia che la disattivazione del cosiddetto *trojan* avrà effetti finanziari che non sono stati considerati dalla relazione tecnica di passaggio. Evidenzia, inoltre, che nelle audizioni svolte nel corso dell'esame del provvedimento al Senato è emerso che le procure non sono ancora pronte ad affrontare dal punto di vista organizzativo le novità introdotte dal provvedimento in esame e ciò comporterà problemi tecnici che inevitabilmente produrranno costi aggiuntivi. Segnala, poi, che gli uffici della Camera e del Senato hanno chiesto chiarimenti in merito ai dati relativi alle risorse disponibili per far fronte ai nuovi compiti delle procure, ai riflessi finanziari delle disposizioni introdotte nel lungo periodo e alla quantificazione degli oneri relativi alla custodia e alla vigilanza delle registrazioni relative alle intercettazioni. Concludendo, facendo presente che il ruolo del Parlamento non può limitarsi a ratificare i provvedimenti emanati dal Governo, torna a chiedere che la Commissione svolga un'audizione di rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio, poiché la relazione tecnica bollinata dalla Ragioneria generale dello Stato non può essere considerata esaustiva, anche considerando che la stessa Ragioneria è un organo a supporto dell'attività di Governo.

Vanessa CATTOI (LEGA) ritiene che rimanga aperta una questione di fondo che riguarda le ragioni che hanno indotto a considerare il provvedimento privo di effetti onerosi, posto che, come emerso nel corso di alcune audizioni svoltesi in Com-

missione giustizia, non sono state ancora definite le modalità organizzative con cui l'amministrazione della giustizia darà attuazione al presente provvedimento. Tutto ciò considerato, ritiene pertanto che la Commissione non sia nelle condizioni di poter esprimere il proprio parere sul provvedimento.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, replicando alle deputate che sono intervenute nella discussione, fa preliminarmente presente che la Ragioneria generale dello Stato non è un mero esecutore d'ordine della volontà del Governo, ma ricopre un ruolo delicato di verifica del rispetto dell'equilibrio di bilancio. Fa presente, poi, che nella relazione tecnica di passaggio il Ministero della giustizia identifica puntualmente i capitoli 1501 e 7203 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, i cui stanziamenti saranno utilizzati per dare attuazione agli adempimenti previsti dal provvedimento in esame. In proposito ricorda che la dotazione di quest'ultimo capitolo è stata sensibilmente incrementata dalla legge di bilancio 2020 sia per l'anno 2020 che per l'anno 2021. Pertanto, pur riconoscendo che il provvedimento in esame introduce attività caratterizzate da una certa indeterminatezza, ritiene che le risorse destinate alla sua attuazione siano per il momento sufficienti e ritiene che il Governo abbia risposto in modo soddisfacente alle osservazioni formulate nella sua relazione.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, in risposta a quanto rilevato dall'onorevole Bartolozzi, desidera precisare che la Ragioneria generale dello Stato non ha subito, né in questa circostanza, né mai in passato, pressioni di natura politica per « bollinare » relazioni tecniche o altri documenti che non avessero i requisiti per essere positivamente verificati ai fini della loro compatibilità con i principi di finanza pubblica. Conferma pertanto che la relazione tecnica predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato sul presente provvedimento è garanzia della correttezza, dal punto di vista finanziario, delle norme del provvedimento medesimo.

Giuseppe BARTOLOZZI (FI) sottolinea di non aver parlato di pressioni di natura politica sulla Ragioneria generale dello Stato, ma di supporto all'attività del Governo da parte di quest'ultima, come è d'altronde comprensibile, essendo la Ragioneria un dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze.

Rinnova quindi la richiesta di immediata convocazione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, sospende la seduta, che riprenderà al termine dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che è immediatamente convocato.

La seduta, sospesa alle 14.20, riprende alle 14.50.

Claudio BORGHI, *presidente*, comunica che nell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, testé svoltosi, è emerso l'orientamento prevalente di non procedere allo svolgimento di attività conoscitive sul provvedimento in titolo.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2394 Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 161 del 2019, recante Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;

preso atto della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, e degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

per quanto riguarda gli interventi di aggiornamento informatico derivanti dalle disposizioni del presente provvedimento di riforma in materia di intercettazioni, si rappresenta che la gestione delle intercettazioni con logiche completamente digitalizzate si inserisce nell'ambito del

programma di informatizzazione dei processi in atto, che ha già sviluppato tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle attività di registrazione, consultazione e catalogazione degli atti e della comunicazione telematica alle parti;

infatti, i sistemi e gli applicativi progettati e attivati nel corso degli anni nel sistema giustizia, quali ad esempio la digitalizzazione attraverso la scannerizzazione – o acquisizione di file digitali – la classificazione, la codifica e l'indicizzazione dei fascicoli con possibilità di ricerca, la consultazione, l'esportazione e la stampa di interi fascicoli e/o di singoli atti, potranno fornire le soluzioni tecnologiche di adeguamento degli attuali strumenti alle eventuali necessarie implementazioni tecniche e strutturali richieste dalle modifiche introdotte con il provvedimento in esame;

si assicura, quindi, che le attività innovative introdotte dal provvedimento con particolare riferimento all'applicazione delle procedure di intercettazione, agli avvisi alle parti, all'accesso ai dati e ai requisiti tecnici da introdurre per alcuni strumenti, non producono un aggravio degli oneri complessivi già programmati, dal momento che gli stessi potranno essere fronteggiati con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, confermando, per le ragioni sopra evidenziate, la sostenibilità finanziaria degli elementi innovativi introdotti;

con riguardo alle lettere *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 2, si assicura che sia le attività riferite alla gestione del registro riservato, con modalità telematiche, realizzata sotto la direzione e sorveglianza del Procuratore della Repubblica, che quelle conseguenti la possibilità dei difensori di esaminare per via telematica gli atti depositati e conservati nel citato registro, non necessitano di ulteriori interventi di adeguamento informatico, neppure nella fase iniziale;

pertanto da tali interventi non derivano impatti negativi relativi a eventuali maggiori spese da sostenere per la loro realizzazione, comunque fronteggiabili nell'ambito delle risorse già allo scopo destinate;

le funzioni affidate agli uffici giudiziari dal presente provvedimento potranno essere sostenute con le risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente;

in relazione all'articolo 3, si fornisce assicurazione circa la compatibilità dell'utilizzo delle disponibilità iscritte in bilancio con gli eventuali ulteriori interventi già avviati e programmati gravanti sulle risorse complessivamente stanziati per il bilancio 2020-2022,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) dichiara il voto contrario del gruppo della Lega sulla proposta di parere del relatore, stante l'assoluta indeterminatezza dei chiarimenti forniti dal Governo in merito alle diverse criticità, dal punto di vista finanziario, recate da talune disposizioni del provvedimento, non consentendo quindi di procedere ad una puntuale verifica circa la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria, ciò con particolare riferimento alla totale assenza di dati in relazione ai presumibili costi aggiuntivi determinati dall'ampliamento dell'ambito di applicazione delle intercettazioni. Ricorda peraltro che, nel caso di invarianza finanziaria di un provvedimento, come asserito nella presente fattispecie dal Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, la relazione tecnica dovrebbe riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui si afferma la neutralità finanziaria,

nonché i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, circostanza questa del tutto inevasa dal Governo. Nel ribadire quanto in premessa dichiarato, rileva conclusivamente come a suo giudizio non sussistano neppure le condizioni affinché la Commissione bilancio possa addivenire all'espressione del parere di propria competenza.

Ylenja LUCASELLI (FDI) dichiara il voto contrario del gruppo di Fratelli d'Italia sulla proposta di parere del relatore, essendo la stessa formulata in mancanza di una effettiva relazione tecnica che evidenzi concretamente gli effetti finanziari derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame, dal momento che quella depositata nella seduta odierna dal Governo, per quanto formalmente assistita dalla positiva bollinatura della Ragioneria generale dello Stato, risulta in realtà priva dei necessari dati di quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria.

Andrea MANDELLI (FI), nel preannunciare il voto contrario del gruppo di Forza Italia, chiede alla presidenza di poter disporre un'ulteriore, breve sospensione della seduta, al fine di completare in maniera esaustiva l'esame del provvedimento, con l'esposizione della propria posizione da parte dei diversi gruppi parlamentari.

Claudio BORGHI, *presidente*, tenuto conto dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, nel corso dei quali sono previste votazioni, ed essendosi a suo giudizio la presente discussione svolta con libertà di argomenti e disponibilità di tempi da parte dei diversi gruppi parlamentari, non ritiene di poter accedere alla richiesta di sospensione della seduta da ultimo avanzata dall'onorevole Mandelli.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame dianzi formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Istituzione della giornata nazionale degli italiani nel mondo.

Nuovo testo C. 223.

ALLEGATO

DL 161/2019: Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. C. 2394 Governo, approvato dal Senato.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

6612



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO X

24 FEB. 2020

Roma,

All'Ufficio legislativo Economia
Sede

e p.c. All'Ufficio del coordinamento
legislativo
Sede

All'Ufficio legislativo Finanze
Sede


Prot. n. 30032/2020
Entrata prot. n. 29614/2020
Allegati:
Risposta a Nota del

OGGETTO: A.C. 2394. "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni".

È stato esaminato il provvedimento indicato in oggetto, unitamente alla relazione tecnica.

Al riguardo, per quanto di competenza, si comunica di non avere osservazioni da formulare all'ulteriore corso del provvedimento in questione e si restituisce la relazione tecnica di cui trattasi debitamente verificata.

Il Ragioniere generale dello Stato





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

A.C. 2394

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni”.

RELAZIONE TECNICA

Il presente provvedimento è volto a sopperire alle discrasie che potrebbero verificarsi nel corso del procedimento penale a seguito dell'integrale applicazione del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, recante *Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103.*

In particolare, con riferimento all'attività di intercettazione espletata nel corso delle indagini preliminari, il provvedimento è teso a realizzare un migliore assetto della disciplina delle intercettazioni, snellendo le procedure di acquisizione e conservazione dei dati anche attraverso modalità informatiche - compiutamente stabilite con successivi decreti del Ministro della giustizia - che consentano di migliorare l'esecuzione delle attività di intercettazione, compresa la custodia e gestione dei dati intercettati e trascritti e l'effettiva tutela di garanzie difensive.

Per il motivo appena esposto, pertanto, si rende necessaria prorogare l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, come da ultimo prorogate al 31 dicembre 2019, dall'art. 9, comma 2, lett. a), del D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2019, n. 77.

Si segnala, già in premessa, che dall'attuazione del presente decreto-legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di norme regolamentari che schematizzano una disciplina di settore in modo più puntuale ed organico e che ridefiniscono attività ed adempimenti già realizzati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il provvedimento si compone di **tre articoli** che vengono qui di seguito esaminati.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

L'articolo 1 (Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni) del presente provvedimento stabilisce di prorogare dal 29 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, il termine di entrata in vigore delle disposizioni in materia di intercettazioni, recate dal decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, come da ultimo prorogate al 31 dicembre 2019, dall'art. 9, comma 2, lett. a), del D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2019, n. 77.

Tale modifica si rende necessaria in quanto l'entrata in vigore della citata norma è subordinata al completamento delle complesse misure organizzative in atto, anche relativamente alla predisposizione di apparati elettronici e digitali.

Allo stato, le attività di collaudo dei sistemi presso i singoli uffici giudiziari delle procure della Repubblica, nonché quelle di adeguamento dei locali sono tuttora in corso, e pertanto si rende necessario posticipare il termine di entrata in vigore della norma oltre la data originaria e quella ulteriore indicata nel decreto legge 91/2018.

La proroga aggiuntiva che posticipa al 1° maggio 2020, il termine originariamente previsto al 1° marzo 2020 dal comma 2 dell'articolo 9 del citato decreto legislativo 216 del 2017, consente altresì, di predisporre in modo più efficiente il sistema informatico prescelto e di innalzare il livello di sicurezza dei sistemi, fornendo così la certezza di giungere all'entrata in vigore della disciplina con le misure organizzative completamente dispiegate e funzionanti.

Dal punto di vista finanziario, la norma prevede un mero slittamento temporale dell'entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni e, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli interventi di completamento delle misure organizzative risultano già finanziati e alla loro realizzazione si potrà provvedere attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in coerenza con la clausola finanziaria contenuta all'articolo 8 del Decreto Legislativo 216 del 29/12/2017.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

Con l'*articolo 2 (Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni)* si interviene per dettare il nuovo regime della materia di cui alla rubrica, con l'obiettivo di migliorare, la disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, compresa la custodia e gestione dei dati intercettati e trascritti e l'effettiva tutela di garanzie difensive.

Si segnala, la posizione di responsabilità assegnata all'organo inquirente, che è tenuto a svolgere un'accurata valutazione sui dati raccolti, ai fini della loro utilizzabilità, a fini probatori, sia nel procedimento in corso che nei procedimenti diversi rispetto a quello per il quale si procede e per il quale è stato emanato il decreto di autorizzazione alle predette intercettazioni telefoniche di conversazioni o comunicazioni.

Esaminando gli interventi principali, si osserva come si sia inteso ripristinare per alcune disposizioni (v. l'articolo 268, commi da 5 a 8, c.p.p.) il testo del codice di procedura penale, nella versione anteriore all'intervento normativo operato col D.Lgs. 216/2017, conservando tuttavia le norme in materia di utilizzazione del c.d. *trojan* e la destinazione all'archivio digitale, istituito presso ciascuna procura della Repubblica, del materiale intercettato.

Inoltre, si evidenzia la regola generale relativa al divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite come materiale probatorio, ai sensi degli articoli 268 e 415 bis c.p.p. Tuttavia l'intervento di cui alla *lettera m)* del citato comma, contiene la precisazione secondo la quale l'indagato ed il suo difensore possono esaminare per via telematica gli atti depositati relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni e possono estrarne copia. E' inoltre concessa agli stessi la facoltà di depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e delle quali, su richiesta, il pubblico ministero può autorizzare l'estrazione qualora ritenga di accogliere l'istanza.

La regolamentazione delle comunicazioni e conversazioni relative a dati sensibili ed alle attività difensive ha natura precettiva e ordinamentale. La stessa, quindi, non produce effetti di carattere finanziario.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

Riguardo agli interventi relativi agli articoli 114, 242, 267, 291, 293, 295, 415 *bis*, 422, 472 c.p.p. si evidenzia che si tratta di chiarimenti lessicali e interpretativi atti a dirimere eventuali dubbi rispetto a prassi già vigenti e di corrente applicazione nell'ambito dei procedimenti penali, *pertanto, non sono suscettibili di produrre effetti negativi per la finanza pubblica.*

Si evidenziano, invece, le modifiche apportate al testo del decreto legge in sede di conversione, che insistono sull'articolo 266 c.p.p. Con il primo degli interventi (di cui alla *lettera c* del comma 1 dell'articolo 2 in esame), si interviene sul comma 1 del predetto articolo 266, inserendo dopo la lettera f-quater) la lettera f-quinqies), che consente di utilizzare lo strumento delle intercettazioni anche per i delitti commessi in presenza delle condizioni previste dall'articolo 416 *bis* c.p. La previsione completa il novero delle casistiche indicate dal citato articolo 266 e *stante la natura procedurale, non comporta alcun riflesso negativo sulla finanza pubblica.*

Con il secondo intervento si inserisce la motivazione che giustifica l'utilizzo delle intercettazioni anche nei luoghi di cui al 614 c.p., specificando che ciò è possibile quando si proceda nei confronti dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per i delitti commessi contro la pubblica amministrazione e con pene non inferiori nel massimo a cinque anni di reclusione.

Inoltre, riguardo agli articoli 267, comma 5 c.p.p. e 269 comma 1 c.p.p., si conferma la gestione tramite modalità informatiche del registro riservato con cui si conservano i decreti che dispongono o autorizzano le operazioni di intercettazione e dell'archivio digitale in cui sono conservati integralmente i verbali, le registrazioni e ogni altro atto relativo alle stesse: documentazione che è conservata sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica dell'ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni.

Tale modalità gestionale è riconfermata anche riguardo all'archivio delle intercettazioni di cui all'articolo 89 bis disp. att. c.p.p., per il quale è incentivata la digitalizzazione, la tutela della segretezza dei dati e la regolamentazione delle modalità di accesso sempre sotto la direzione e la vigilanza del medesimo procuratore della Repubblica di cui sopra si è detto. Anche le disposizioni di modifica dell'articolo 92 disp. att. c.p.p. attengono all'archivio e alle modalità di conservazione e accesso allo stesso. In particolare si prevede che con decreto del Ministro della Giustizia sono stabiliti i requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile. Sempre con decreto saranno fissati i criteri cui i titolari degli uffici di procura dovranno uniformarsi per regolare l'accesso all'archivio dei difensori e degli altri titolari del diritto di accesso.

Analoghe finalità di snellimento procedurale e di tutela dell'acquisizione dei dati sono perseguite attraverso la serie di interventi sull'articolo 268 c.p.p.. Al riguardo si segnala la funzione di vigilanza e controllo attribuita al pubblico ministero - secondo quanto disposto al numero 1) della **lettera e)** del citato comma 1 - sui verbali delle intercettazioni, affinché in essi non vengano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o inerenti dati personali definiti "sensibili" dalla legge, salvo che non risultino rilevanti ai fini delle indagini.

L'intervento sul numero 3), capoverso 6 della sopra indicata **lettera e)** sostituendo la parola "imputato" con la parola "parti", estende alle altre parti del procedimento penale la comunicazione per via telematica della possibilità di esaminare gli atti ed ascoltare le registrazioni e di tutte le altre attività previste dal comma 6 del 268 c.p.p..

Infine, sempre con riferimento al numero 3, capoverso 7 della predetta **lettera e)**, viene aggiunta la previsione secondo la quale con il consenso delle parti il giudice possa disporre l'utilizzo delle trascrizioni delle registrazioni e delle informazioni effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini disciplinandone anche i casi di contestazione.

Si tratta di interventi normativi che consentono di utilizzare ulteriormente gli atti sopra indicati secondo le condizioni dettate. Stante il carattere procedurale, non sono tuttavia suscettibili di determinare effetti negativi sulla finanza pubblica.

Di rilievo anche le modifiche apportate all'articolo 269, con la prima, - contenuta nel numero 1, **lettera f)** del citato comma 1 -, si aggiunge la previsione secondo la quale non sono coperti da segreto solo i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo o comunque utilizzate nel corso dell'indagini preliminari.

Con la seconda, si specifica che al giudice per le indagini preliminari e ai difensori delle parti, per l'esercizio dei loro diritti e facoltà, è consentito l'accesso - successivamente al deposito effettuato ai sensi degli articoli 268 e 415-bis o nel caso previsto dall'articolo 454, comma 2-bis - all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate.

Entrambi gli interventi sono volti a precisare l'utilizzazione degli atti indicati sopra e non comportano, pertanto, alcun riflesso negativo sulla finanza pubblica.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

Si segnalano, poi, le modifiche apportate all'articolo 270 c.p.p. contenute nella **lettera g)** del citato comma 1.

Con la prima, realizzata con l'introdotta numero 01), si precisa che i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, ad eccezione del caso in cui risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1, del c.p.p..

Il secondo intervento - contenuto nel punto 1 della citata **lettera g)** - consente di utilizzare i risultati di cui alle intercettazioni tra presenti disposte con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, anche ai fini di acquisizione della prova, nell'ambito di un procedimento penale per i reati di cui all'articolo 266, comma 2-bis c.p.p., diversi rispetto a quelli per cui era stata richiesta l'intercettazione, qualora risultino indispensabili. *Si consideri, infatti, che si tratta di reati già contemplati dalla recente riforma dettata dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prevenzione della corruzione, per i quali si prevede l'adozione di misure cautelari ed afflittive previste per la tipologia di reati di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p., reati in cui è effettuata un'equiparazione tra pubblici ufficiali ed incaricati di un pubblico servizio.*

Si consegue, pertanto, un ulteriore vantaggio in termini di snellimento delle procedure e di riduzione dei tempi processuali, dovuto alla circostanza di non dover ripetere l'istruttoria per l'espletamento di un'attività investigativa già svolta riguardo a precedenti procedimenti e per cui si otterrebbero stessi risultati: si evita, in tal modo, una duplicazione di attività con conseguenti risparmi di spesa, sebbene allo stato non quantificabili, riscontrabili solo a consuntivo.

Si segnala la previsione contenuta nella **lettera o)**, del citato comma 1, che -modificando l'articolo 454 c.p.p.- inserisce la disposizione secondo la quale, il pubblico ministero, nel caso non abbia già provveduto ai sensi dell'articolo 268, commi 4, 5 e 6, deposita l'elenco delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ai fini di prova. Si stabilisce, inoltre, che entro quindici giorni dalla notifica prevista dall'articolo 456, comma 4, il difensore può depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia e che su tale istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. Infine, si segnala che, in caso di rigetto o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti, il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all'articolo





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

268, comma 6. Il termine sopra richiamato può essere prorogato di dieci giorni su richiesta del difensore.

Si consideri, inoltre, che la realizzazione degli obiettivi sottesi al presente provvedimento, non comporta alcun profilo di carattere oneroso per la finanza dello Stato. Si rileva, infatti, che la facoltà concessa ai procuratori legali dell'indagato di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero non comporta oneri per la finanza pubblica, essendo attività posta a completo carico degli interessati per l'esercizio del diritto di difesa. Al contempo, la possibilità di estrarre copia dei suddetti verbali d'intercettazione potrà apportare un maggior gettito nelle casse dell'Erario, atteso il versamento dei correlati diritti di copia.

Infine, si rappresenta che le dotazioni informatiche a disposizione di questa amministrazione, sia dal punto di vista hardware per l'archiviazione e la conservazione dei dati, che dal punto di vista dell'aggiornamento dei sistemi, per la gestione delle intercettazioni con logiche completamente digitalizzate, sono state già opportunamente integrate e sviluppate in coerenza con l'insieme degli interventi di riforma in materia di intercettazioni già avviati nel corso dell'ultimo triennio e adeguatamente finanziati con specifiche risorse finanziarie aggiuntive.

Per le anzidette motivazioni, pertanto, si assicura che l'insieme degli interventi previsti col presente provvedimento non darà luogo a nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi provvedere ai relativi adempimenti con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia, U.d.V. 1.2 - Giustizia civile e penale – CDR “Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” – Azione “Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia” – capitolo 1501, nonché sul capitolo 7203, oltre alle risorse già assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 140 lett. g) della legge 11 dicembre 2016, n. 232 riguardanti l'informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria, dal comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 nonché le risorse provenienti dal Fondo previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Infine, richiamando le finalità descritte in relazione alle modifiche all'articolo 1 del provvedimento in esame, si rappresenta l'intervento realizzato con il **comma 8** del presente articolo 2, che stabilisce di prorogare l'applicazione delle disposizioni in materia ai procedimenti iscritti successivamente al 30 aprile 2020 anziché al 29 febbraio 2020.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

Con riguardo *all'articolo 3 (Disposizioni finanziarie)* si ribadisce quanto detto in premessa, sottolineando la neutralità finanziaria del provvedimento in esame.

Si tratta, infatti, di un intervento normativo che prevede una serie di modifiche alla disciplina delle intercettazioni coerenti con i principi che devono ispirare l'utilizzo di tale strumento di accertamento probatorio, realizzando uno snellimento delle procedure e delle attività connesse, ed un conseguente contenimento del ricorso allo strumento delle intercettazioni. Dall'attuazione delle disposizioni sopra esaminate, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che alle attività previste e ai relativi adempimenti di natura tecnico-operativa potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

ts

POSITIVO

NEGATIVO

Il Direttore Generale del Ufficio

24 FEB. 2020





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA



All'Ufficio Legislativo

OGGETTO: A.C. 2394 (già A.S. 1659): “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni”. Verifica delle quantificazioni ed osservazioni formulate dal Servizio Bilancio della Camera.

In riferimento alle osservazioni formulate dal Servizio Bilancio dello Stato, relative al provvedimento di cui all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

Per quanto riguarda gli interventi di aggiornamento informatico derivanti dalle disposizioni del presente provvedimento di riforma in materia di intercettazioni, si rappresenta che la gestione delle intercettazioni con logiche completamente digitalizzate si inserisce nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto, che ha già sviluppato tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle attività di registrazione, consultazione e catalogazione degli atti e della comunicazione telematica alle parti.

Infatti, i sistemi e gli applicativi progettati e attivati nel corso degli anni nel sistema giustizia, quali ad esempio la digitalizzazione attraverso la scannerizzazione – o acquisizione di file digitali – la classificazione, la codifica e l'indicizzazione dei fascicoli con possibilità di ricerca, la consultazione, l'esportazione e la stampa di interi fascicoli e/o di singoli atti, potranno fornire le soluzioni tecnologiche di adeguamento degli attuali strumenti alle eventuali necessarie implementazioni tecniche e strutturali richieste dalle modifiche introdotte con il provvedimento in esame.

Si assicura, quindi, che le attività innovative introdotte dal provvedimento con particolare riferimento all'applicazione delle procedure di intercettazione, agli avvisi alle parti, all'accesso ai dati e ai requisiti tecnici da introdurre per alcuni strumenti, *non producono un aggravio degli oneri complessivi già programmati, dal momento che gli stessi potranno essere fronteggiati con le risorse*



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, confermando, per le ragioni sopra evidenziate, la sostenibilità finanziaria degli elementi innovativi introdotti.

Con riguardo alle *lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 2*, si assicura che sia le attività riferite alla gestione del registro riservato, con modalità telematiche, realizzata sotto la direzione e sorveglianza del Procuratore della Repubblica, che quelle conseguenti la possibilità dei difensori di esaminare per via telematica gli atti depositati e conservati nel citato registro, non necessitano di ulteriori interventi di adeguamento informatico, neppure nella fase iniziale. *Pertanto da tali interventi non derivano impatti negativi relativi a eventuali maggiori spese da sostenere per la loro realizzazione, comunque fronteggiabili nell'ambito delle risorse già allo scopo destinate.*

Si confermano le assicurazioni già espresse in relazione alle funzioni affidate agli uffici giudiziari, così come modificate per effetto del presente provvedimento, dal momento che le stesse possono essere sostenute con le risorse umane e strumentali già esistenti e previste a legislazione vigente.

In relazione *all'articolo 3*, si fornisce assicurazione circa la compatibilità dell'utilizzo delle disponibilità iscritte in bilancio con gli eventuali ulteriori interventi già avviati e programmati gravanti sulle risorse complessivamente stanziare per il bilancio 2020-2022.

Il Dirigente

Massimiliano Micheletti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimiliano Micheletti', written over the printed name.